

## AGEVOLAZIONI

---

### **Le novità in tema di Patent Box: la predisposizione del set documentale**

di Marco Bargagli

Come noto, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il **regime agevolativo** conosciuto, tra gli addetti ai lavori, come *“Patent Box”*, espressamente previsto dall'**articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 (Stabilità 2015)** e successivamente modificato dall'**articolo 5 D.L. 3/2015** e dall'**articolo 1, comma 148, L. 208/2015 (Stabilità 2016)**.

La disciplina in rassegna è stata oggetto **nel tempo di numerose modifiche**, tra cui spicca quella prevista dall'**articolo 56, comma 1, lett. a), D.L. 50/2017** che, adeguando l'Italia alle **raccomandazioni internazionali** previste dall'Ocse, ha previsto l'**esclusione dell'agevolazione in commento per i marchi d'impresa, limitatamente alle opzioni esercitate dal 2017**.

In merito **importanti chiarimenti**, in chiave interpretativa, sono stati forniti da parte dell'Agenzia delle entrate, con la **circolare 11/E/2016**, ove è stata anche sottolineata la *ratio* della disposizione in rassegna, significando che la **crescente globalizzazione dell'economia mondiale** ha reso sempre **più centrale il ruolo dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto**.

In particolare, lo **sviluppo di asset immateriali** risulta fondamentale per **accrescere la competitività delle imprese**, anche nella considerazione che i soggetti titolari di **diritti di proprietà intellettuale** sono coloro che contribuiscono, **in ambito europeo**, a sostenere concretamente **lo sviluppo e la crescita economica a livello internazionale**.

Infatti in un **mercato ormai globalizzato**, risulta molto importante **introdurre specifiche misure finalizzate a stimolare e incentivare la produzione, lo sviluppo e lo sfruttamento dei beni immateriali**, al fine di evitare che gli stessi *intangible* possano essere registrati e **trasferiti all'estero da parte delle imprese italiane, creando simmetricamente un ingente danno al sistema economico del Paese**.

In buona sostanza, con l'intervento legislativo in rassegna, si è inteso **preservare la base imponibile domestica con il chiaro intento di favorire**:

- il **trasferimento in Italia dei beni immateriali**, precedentemente detenuti all'estero da parte delle imprese;
- il **mantenimento degli asset immateriali** nel territorio italiano;
- l'investimento di risorse in **attività di ricerca e sviluppo**.

Tuttavia, ai fini operativi, i titolari di reddito d'impresa che risultavano utilizzare direttamente il bene immateriale, dovevano attivare una particolare e onerosa procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria (c.d. *ruling*), con il precipuo scopo di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile.

In merito, l'obbligo di interpello preventivo ha notevolmente complicato la definizione degli accordi con il Fisco, ragion per cui si è reso necessario introdurre un'ulteriore e specifica semplificazione a favore dei contribuenti, con conseguente possibilità di usufruire dell'agevolazione - anche in ipotesi di utilizzo diretto - senza più la necessità di seguire l'onerosa procedura in precedenza descritta.

Sullo specifico punto, con l'[articolo 4 del recente D.L. 34/2019](#) (c.d. decreto crescita), recante modifiche alla disciplina del *Patent Box*, viene oggi prevista la facoltà di determinare il reddito agevolabile - anche nel caso di utilizzo diretto - predisponendo un "regime di oneri documentali" alternativo all'obbligo di *ruling*.

In particolare, per espressa disposizione normativa:

- a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato **D.L. 34/2019**, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo "Patent Box" possono scegliere, in alternativa alla procedura di **interpello preventivo** (ex [articolo 31-ter D.P.R. 600/1973](#)) di **determinare e dichiarare il reddito agevolabile** indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in "*idonea documentazione*", che dovrà essere **predisposta** sulla base di **quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto**;
- in caso di **rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa** operato in applicazione dell'agevolazione in rassegna, da cui derivi una **maggior imposta o una differenza del credito**, la sanzione applicabile per la **presentazione della dichiarazione infedele** (ex [articolo 1, comma 2, D.lgs. 471/1997](#)) **non si applica** qualora, nel **corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria**, il contribuente **consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione sopra indicata, idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito**, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, **sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi**.

In buona sostanza, per effetto delle **rilevanti modifiche legislative** recentemente introdotte, il contribuente potrà agire sulla **base delle seguenti direttive**:

- **presentare istanza di *ruling***, con possibilità di vedersi accordati i benefici fiscali previsti per i beni immateriali agevolabili solo a seguito **dell'accordo concluso con l'Amministrazione finanziaria**;

- **predisporre idonea documentazione** che, in caso dell'avvio di un'attività ispettiva ossia di un'altra attività istruttoria, consentirà di evitare le sanzioni previste per la presentazione della **dichiarazione infedele** solo in caso di **rettifica in aumento del reddito**.

Infine, nel **caso in cui l'impresa abbia usufruito direttamente dell'agevolazione in rassegna**, senza predisporre il **set documentale all'uopo previsto**, si renderanno applicabili le **sanzioni previste per l'infedeltà dichiarativa**.

Conformemente, l'[articolo 4, comma 6, D.L. 34/2019](#) prevede che, in **assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea**, in **caso di rettifica del reddito**, “*si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*”.

In ultima analisi, giova ricordare che il nostro ordinamento già **contempla un particolare regime premiale** previsto dall'[articolo 26 D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dall'[articolo 1 L. 122/2010](#), (rubricato “*Adeguamento alle direttive Ocse in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento*”), il quale ha introdotto un **regime di oneri documentali** con particolare riferimento ai **prezzi di trasferimento dei beni o servizi** rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 110, comma 7, D.P.R. 917/1986](#), recante disposizioni in tema di *transfer price*.

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)